

## Flussi 2006 - Inizio dell'attività lavorativa e pieni diritti per chi è in attesa del primo pds

Le novità contenute in una Direttiva del Ministero dell'Interno

La direttiva riguarda una delle fasi molto delicate del **meccanismo controverso dei "flussi"** ovvero il momento in cui il lavoratore immigrato, in possesso del visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato, entra in Italia, **sottoscrive il contatto di soggiorno** e rimane in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno.

Il Ministero dell'Interno, con la **direttiva del 20 febbraio 2007** "diritti dello straniero nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato", determina che il lavoratore che si trova in questa fase **"può legittimamente esercitare i diritti derivanti dal permesso e svolgere l'attività lavorativa per la quale è stato autorizzato il suo ingresso"**.

### Le condizioni per il lavoratore:

- 1) aver presentato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno allo Sportello Unico per l'Immigrazione entro 8 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale;
- 2) aver sottoscritto il contratto di soggiorno;
- 3) essere in possesso di copia del modello di richiesta di permesso di soggiorno rilasciato dallo Sportello Unico sull'immigrazione;
- 4) essere in possesso della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno rilasciata dall'Ufficio postale abilitato.

<http://www.meltingpot.org/articolo9881.html>

26 febbraio 2007

### Ingresso per lavoro subordinato

*Il Ministero dell'Interno ha emanato una Direttiva esplicativa in materia di diritti dello straniero nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato .*

### La direttiva

Il ministro dell'Interno Amato ha emanato in data 20 febbraio 2007 una direttiva in materia di diritti dello straniero nelle more del rilascio del titolo di soggiorno per lavoro subordinato. Con tale documento si è voluto rispondere alle numerose richieste pervenute al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione relative alla possibilità di svolgere attività lavorativa da parte dei lavoratori extracomunitari in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno e di esercizio dei diritti connessi al possesso del medesimo permesso.

Per accedere ai benefici di cui alla direttiva, gli stranieri, che abbiano presentato domanda di rilascio del permesso di soggiorno allo Sportello Unico dell'Immigrazione entro 8 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale e abbiano sottoscritto il contratto di soggiorno, devono essere in possesso di copia del modello di richiesta di permesso di soggiorno rilasciato dallo Sportello Unico dell'Immigrazione e della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta rilasciata dall'Ufficio postale abilitato.

Gli Sportelli Unici dell'Immigrazione dovranno provvedere, pertanto, alla consegna, oltre che di copia del contratto di soggiorno sottoscritto dalle parti, anche della copia del modello di richiesta del permesso di soggiorno.

Fonte: Ministero dell'Interno

<http://www.asgi.it/index.php?page=nws.home>